DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE ED IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE

Art. 3

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

Le funzioni della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio. Il relativo onere e' quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Versione in vigore dal 16 aprile 1996, non più in vigore dal 15 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-ed-il-rifinanziamento-di/art-3-proroga-delle-funzioni-della-commissione-di-indagine-sulla-poverta-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it